



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

Riapertura dei mercati agricoli scoperti e adozione dei relativi Piani, volti all'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto "Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali";

Visti, altresì:

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;

conforme all'originale



- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- il Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta da parte degli agricoltori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.04.2019;
- il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;

Premesso che:

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" all'art. 1 comma 1.6 lettera C) è stabilito quanto segue:

"I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

- 1. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
- 2. individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
- 3. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area
- 4. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- 6. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- 7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- 8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
 - 9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione



istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree";

Dato atto che:

nel contesto della Città di Milano sono attivi n. 9 mercati scoperti per la vendita diretta da parte degli agricoltori operanti su area pubblica e n. 14 mercati scoperti per la vendita diretta da parte degli agricoltori operanti su area privata;

la vendita diretta da parte degli agricoltori è disciplinata dall'art. 4 del D.lgs 18 maggio 2001 n. 228;

alla vendita diretta da parte degli agricoltori dei propri prodotti non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al commercio), in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo D.lgs n. 114 del 1998;

pur non essendo soggetta alla medesima disciplina, la vendita diretta da parte degli agricoltori nei mercati scoperti cittadini è assimilabile, per modalità di svolgimento, alla vendita esercitata in ambito della disciplina del commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali scoperti;

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per lo Svolgimento dei mercati di vendita diretta da parte degli agricoltori del Comune di Milano, per ciascuna area di mercato l'organizzazione e la gestione sono affidate a un Referente di Mercato che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo ".... agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e per conto degli operatori del mercato ...";

ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera c) è obbligo del Referente di Mercato "... porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e delle autorità preposte al controllo ..." e alla lettera d) " ... corrispondere, ove dovuto, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ...";

ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera c) è fatto obbligo agli operatori agricoli "... provvedere a reintegrare il Referente di Mercato degli oneri sostenuti per l'organizzazione e lo svolgimento del mercato ...";

Ritenuto necessario, individuare le condizioni che dovranno essere contenute dal piano di ogni singolo mercato scoperto di vendita diretta da parte degli agricoltori, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;



- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 4 maggio 2020;
- n. 23 del 4 maggio 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:

- 1. l'adozione, per il tramite della Direzione comunale competente, che vi provvederà con proprio provvedimento, di un piano per ciascuno dei mercati scoperti di vendita diretta da parte degli agricoltori che dovrà essere proposto dal singolo Referente di Mercato e attenersi alle seguenti condizioni:
 - a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, l'assegnazione e le loro dimensioni, i varchi d'accesso e uscita, la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
 - b. obbligo di delimitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che in ciascuna porzione del mercato vi sia almeno un varco di accesso separato da quello d'uscita dall'area stessa;
 - c. presenza, al di fuori di ciascun varco di accesso e di uscita, di personale preposto al controllo e al contingentamento degli accessi;
 - d. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, cui dovrà provvedersi attraverso personale appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
 - e. obbligo di consentire l'accesso alle singole porzioni dell'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
 - obbligo di individuazione di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui all'Ordinanza Regionale n. 539 e delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal Comune:
 - g. raccomandazione alla rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;



- h. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori
- k. presenza di non più di due operatori simultaneamente presenti in ogni posteggio;
- 2. alla Direzione competente di acquisire il formale impegno del Referente di Mercato all'osservanza delle superiori regole, che saranno trasfuse nel piano di ciascun mercato scoperto per la vendita diretta da parte degli agricoltori, dando atto che la relativa apertura avverrà all'attuazione delle superiori condizioni;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO Giuseppe Sala (Firmato digitalmente)